

Ordinanza sui medicinali per uso veterinario (Ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 agosto 2004¹ sui medicinali veterinari è modificata come segue:

Art. 15 Disposizioni speciali per animali della specie equina

¹ Un animale della famiglia zoologica degli *Equidi* è considerato, dalla nascita, un animale da reddito.

² Se non è destinato alla produzione di derrate alimentari deve essere designato come un animale domestico. Questo scopo d'utilizzo non può più essere modificato.

³ Lo scopo d'utilizzo va iscritto nella banca dati sul traffico di animali e nel passaporto per equide di cui all'articolo 15c dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizoozie.

⁴ Se le indicazioni nel passaporto per equide divergono da quelle nella banca dati sul traffico di animali prevalgono le indicazioni della banca dati sul traffico di animali.

Art. 23 cpv. 3

³ Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d'accompagnamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995³ sulle epizoozie (OFE) e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ concernente la banca dati sul traffico di animali.

¹ RS **812.212.27**

² RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

³ RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

⁴ RS **916.404**

II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2011).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Leuthard

La presidente della Confederazione, Doris

Casanova

La cancelliera della Confederazione, Corina

